

La gestione delle imprese bancarie e le operazioni più significative

Prova semistrutturata di economia aziendale per il gli studenti della classe quinta ITC

di Emanuele Perucci

Obiettivo generale	Abilità	Conoscenze
<ul style="list-style-type: none"> • Conoscere le caratteristiche delle operazioni bancarie più significative 	<ul style="list-style-type: none"> • Distinguere le varie funzioni svolte dalle banche • Individuare le diverse caratteristiche delle operazioni bancarie • Elaborare gli estratti conto ordinari ed anticipi • Calcolare le competenze trimestrali 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzioni delle banche nel sistema creditizio • Funzionamento del conto anticipi su fatture • Calcolo delle competenze periodiche

Domande a risposta multipla

- | | |
|--|--|
| <p>1) Lo sconfinamento consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'utilizzo del fido entro il limite consentito b) nella richiesta di valuta estera c) nell'emissione di obbligazioni convertibili d) nell'utilizzo del fido oltre il limite consentito | <p>c) acquista titoli per conto della clientela</p> <p>d) invia bonifici per conto della clientela</p> |
| <p>2) La liquidità nella gestione bancaria si ha quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le richieste di rimborso vengono soddisfatte in modo tempestivo ed economico b) il risultato economico è positivo c) i depositi superano i prestiti d) il risultato economico è negativo | <p>5) Il <i>bottom rate</i> è:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il tasso massimo sui depositi bancari, riconosciuto alla clientela migliore b) il tasso massimo sui prestiti c) il tasso minimo sui prestiti d) il tasso minimo sui depositi bancari |
| <p>3) Il saldo liquido di un conto corrente si ottiene considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) solo i versamenti b) solo le operazioni con valuta maturata c) tutte le operazioni d) solo i prelevamenti | <p>6) La consistenza media consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nell'ammontare medio delle somme depositate in un conto in un certo periodo b) nell'ammontare medio delle somme depositate su tutti i conti correnti aperti c) nel valore complessivo degli affidamenti concessi alla clientela diviso per il numero di clienti affidati d) nell'ammontare medio delle somme erogate sotto forma di prestito |
| <p>4) Le funzioni di servizi vengono esercitate dalla banca quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) concede prestiti al consumo b) concede prestiti alla clientela | |

- 7) **La concessione di un fido di firma comporta per la banca:**
- l'erogazione di un finanziamento con rimborso rateale
 - un esborso di moneta solo in caso di mancato adempimento, da parte del cliente, di un'obbligazione verso terzi
 - un esborso di moneta su richiesta del cliente
 - un esborso di moneta su richiesta del terzo creditore del cliente

- 8) **Le riserve di liquidità consentono alle banche di:**
- fronteggiare le uscite finanziarie conseguenti ai costi di gestione
 - emettere obbligazioni
 - fronteggiare richieste di rimborso inattese o improvvisate
 - concedere prestiti alla clientela

- 9) **La funzione monetaria viene esercitata dalla banca quando:**
- acquista titoli per conto della clientela
 - raccoglie i depositi della clientela
 - fornisce consulenza finanziaria alle imprese
 - invia bonifici per conto della clientela

- 10) **L'operazione di portafoglio salvo buon fine con disponibilità immediata consiste nell'accredito:**
- del valore attuale degli effetti presentati, attribuendo una valuta pari alla loro scadenza media
 - immediato dell'80% del valore nominale degli effetti presentati
 - del valore nominale degli effetti presentati, attribuendo una valuta pari alla loro scadenza media aumentata di alcuni giorni banca
 - del valore nominale degli effetti presentati, attribuendo una valuta pari alla loro scadenza media

Completamento

Dopo aver letto attentamente il seguente testo, inserisci appropriatamente i termini mancanti scegliendoli tra quelli riportati di seguito.

Un tetto per “scoperti e spese”

L'ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del cliente, da parte delle banche, non potrà superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Con la manovra d'estate (decreto legge n. 78/09) continua così l'offensiva per le clausole dei bancari che applicano commissioni sugli di conto.

I dubbi sull'argomento sono iniziati con l'articolo 2-bis del decreto legge n. 185/08 (quale risultante dalla conversione operata dalla legge n. 2/09) che ha sancito la nullità:

- delle di massimo scoperto (CMS) se il del cliente risulta a debito per meno di 30 giorni continuativi;
- delle CMS applicate per utilizzi in assenza di fido;
- delle commissioni applicate indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi;
- delle commissioni applicate per la messa a disposizione di, indipendentemente dall'effettivo prelievo.

In quest'ultima ipotesi, peraltro, la clausola è legittima se commissione e tasso debitore sono predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. Con il decreto legge n. 78/09 - nella versione in vigore, dal 1° luglio scorso - viene specificato che questo onnicomprensivo ammontare non potrà superare lo 0,5%, per, dell'importo dell'affidamento.

Negli emendamenti presentati alla Camera viene compreso in questo 0,5% quanto eventualmente richiesto dalla banca a titolo di corrispettivo per sconfinamento oltre l'..... richiesto.

Sono dunque tuttora legittime, sulla base del decreto legge n. 78/09:

- le commissioni di massimo scoperto per il caso del saldo del cliente a debito per oltre 30 giorni continuativi (in questa ipotesi non c'è il limite dello 0,5% sull'ammontare dell'importo affidato);
- le commissioni applicate per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento, a condizione che la commissione e il debitore siano predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e comunque in misura non superiore allo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento;
- le commissioni applicate indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi.

Altresì, dovrebbe non dar luogo a problemi di validità la clausola per effetto della quale il tasso debitore si innalza se il cliente rispetto ai limiti del fido; e pure la clausola che impone una commissione (ad esempio: 3 euro al giorno per ogni mille euro di sconfinamento) nel caso in cui la banca tolleri che il cliente mandi in rosso il conto non affidato. Infatti, la nullità riguarda le commissioni di massimo scoperto applicate per utilizzi in assenza di (quindi le clausole che permettevano alla banca il prelievo di una commissione percentuale sull'importo massimo utilizzato) ma non altre forme commissionali che prescindano da questo calcolo percentuale sul massimo scoperto. Il tetto dello 0,5% sarà vigente dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione; non è chiaro se riguarderà solo i giorni del trimestre restanti dopo il giorno di entrata in vigore oppure se comprenderà anche la parte già trascorsa del trimestre (ma in questo caso si avrebbe una discutibile applicazione, retroattiva). Una considerazione più generale è poi quella che concerne l'impatto della cessazione di questi proventi, che sono di notevole rilevanza sui bilanci bancari: è presumibile attendersi che le banche sposteranno la loro remunerazione sull'innalzamento dei tassi, ma con il rischio che i affidati e non utilizzati diventino di gestione troppo costosa (costi di istruttoria, tesoreria, tenuta conto ecc.) e che quindi le banche siano sospinte alla revoca dei fidi.

Articolo tratto da *Il Sole 24 ORE* del 17 luglio 2009

tasso, commissioni, conti, fido, scoperti, saldo, affidamento, sconfinamento, trimestre, contratti, fondi

Vero o falso

1. La concessione di un fido è sempre preceduta da una fase istruttoria in cui viene effettuata un'analisi di bilancio dell'impresa richiedente.

V F

Se falso, perché?

2. L'assegno bancario consiste in un ordine di pagamento a vista. V F
Se falso, perché?
3. Il margine di intermediazione è il risultato dell'attività di intermediazione creditizia. V F
Se falso, perché?
4. La banca, in qualità di sostituto d'imposta, applica la ritenuta alla fonte del 27% sia sugli interessi attivi sia su quelli passivi. V F
Se falso, perché?
5. Il contratto mediante il quale la banca mette a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un certo periodo di tempo viene definito apertura di credito per cassa. V F
Se falso, perché?
6. Mediante l'anticipo su fatture il cliente riceve un accredito immediato del valore nominale delle fatture presentate. V F
Se falso, perché?
7. Mediante il servizio di private banking viene seguita la clientela privata con patrimoni particolarmente consistenti. V F
Se falso, perché?
8. Il bonifico consiste nel trasferimento di una somma da un conto corrente a un altro di banche diverse. V F
Se falso, perché?
9. Il servizio di home banking consente al cliente di effettuare operazioni sul proprio conto corrente senza recarsi in banca e a costi minori. V F
Se falso, perché?
10. L'anticipo di un fattura pari a 100 si materializza nell'accredito di 80 su un apposito conto anticipi e nell'addebito dello stesso importo sul conto corrente ordinario. V F
Se falso, perché?

Applicazione

La Blu Spa ha un conto corrente di corrispondenza presso la filiale del Monte dei Paschi di Siena con un fido di 250.000 euro per anticipo su fatture. Il conto anticipi ha un saldo Dare, al 31/03/n, di 85.000 euro relativo all'anticipo dell'80% della fattura n. 7 emessa alla Coins Spa con pagamento previsto per il 30/04/n.

Nel corso del secondo trimestre vengono effettuate le seguenti operazioni:

- in data 10/04 viene presentata per l'anticipo la fattura n. 8 emessa alla Pins Srl per un importo di 72.000 euro, con pagamento 15/05;
- in data 30/04 viene accreditato un bonifico di 106.250 euro a saldo della fattura n. 7;
- in data 10/05 viene presentata per l'anticipo la fattura n. 15 emessa alla Fun Spa per un importo di 100.000 euro, con pagamento 20/06;
- in data 15/05 viene accreditato un bonifico di 72.000 euro a saldo della fattura n. 8;
- in data 10/06 vengono presentate per l'anticipo le fatture n. 12 per un importo di 66.000 euro e n. 13 per un importo di 42.000 euro;
- in data 25/06 la Blu Spa, non avendo ricevuto alcun accredito dalla Fun Spa a saldo della fattura n. 15, effettua un giroconto dal conto corrente ordinario a copertura dell'anticipo ricevuto.

Elabora l'estratto conto anticipi su fatture relativamente al secondo trimestre e calcola le competenze addebitate dalla banca al 30/06, sapendo che il tasso è del 7,60% e le spese/bolli ammontano a 48 euro.

Procedi infine all'elaborazione del conto corrente ordinario limitatamente alle operazioni collegate al conto anticipi.

Svolgimento dell'esercitazione

Domande a risposta multipla

Le risposte alle domande dell'esercizio sono le seguenti:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	a	b	c	d	a	b	c	d	c

Completamento

L'ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del cliente, da parte delle banche, non potrà superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Con la manovra d'estate (decreto legge n. 78/09) continua così l'offensiva per le clausole dei **contratti** bancari che applicano commissioni sugli **scoperti** di conto.

I dubbi sull'argomento sono iniziati con l'articolo 2-bis del decreto legge n. 185/08 (quale risultante dalla conversione operata dalla legge n. 2/09) che ha sancito la nullità:

- delle **commissioni** di massimo scoperto (CMS) se il **saldo** del cliente risulta a debito per meno di 30 giorni continuativi;
- delle CMS applicate per utilizzi in assenza di fido;
- delle commissioni applicate indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi;
- delle commissioni applicate per la messa a disposizione di **fondi**, indipendentemente dall'effettivo prelevamento.

In quest'ultima ipotesi, peraltro, la clausola è legittima se commissione e tasso debitore sono predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente. Con il decreto legge n. 78/09 - nella versione in vigore, dal 1° luglio scorso - viene specificato che questo onnicomprensivo ammontare non potrà superare lo 0,5%, per **trimestre**, dell'importo dell'affidamento.

Negli emendamenti presentati alla Camera viene compreso in questo 0,5% quanto eventualmente richiesto dalla banca a titolo di corrispettivo per sconfinamento oltre l'**affidamento** richiesto.

Sono dunque tuttora legittime, sulla base del decreto legge n. 78/09:

- le commissioni di massimo scoperto per il caso del saldo del cliente a debito per oltre 30 giorni continuativi (in questa ipotesi non c'è il limite dello 0,5% sull'ammontare dell'importo affidato);
- le commissioni applicate per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento, a condizione che la commissione e il **tasso** debitore siano predeterminati in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e comunque in misura non superiore allo 0,5%, per trimestre, dell'importo dell'affidamento;
- le commissioni applicate indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi.

Altresì, dovrebbe non dar luogo a problemi di validità la clausola per effetto della quale il tasso debitore si innalza se il cliente **sconfina** rispetto ai limiti del fido; e pure la clausola che impone una commissione (ad esempio: 3 euro al giorno per ogni mille euro di sconfinamento) nel caso in cui la banca tolleri che il cliente mandi in rosso il conto non affidato.

Infatti, la nullità riguarda le commissioni di massimo scoperto applicate per utilizzi in assenza di **fido** (quindi le clausole che permettevano alla banca il prelievo di una commissione percentuale sull'importo massimo utilizzato) ma non altre forme commissionali che prescindano da questo calcolo percentuale sul massimo scoperto. Il tetto dello 0,5% sarà vigente dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione; non è chiaro se riguarderà solo i giorni del trimestre restanti dopo il giorno di entrata in vigore oppure se comprenderà anche la parte già trascorsa del trimestre (ma in questo caso si avrebbe una discutibile applicazione, retroattiva). Una considerazione più generale è poi quella che concerne l'impatto della cessazione di questi proventi, che sono di notevole rilevanza sui bilanci bancari: è presumibile attendersi che le banche sposteranno la loro remunerazione sull'innalzamento dei tassi, ma con il rischio che i **conti** affidati e non utilizzati diventino di gestione troppo costosa (costi di istruttoria, tesoreria, tenuta conto eccetera) e che quindi le banche siano sospinte alla revoca dei fidi.

Vero o falso

1. **Vero.**
2. **Vero.**
3. **Falso.** È il risultato dell'attività caratteristica della banca.
4. **Falso.** La banca opera quale sostituto d'imposta, applicando la ritenuta fiscale alla fonte, solo sugli interessi passivi a favore del cliente.
5. **Vero.**
6. **Falso.** L'accredito immediato è generalmente pari a una percentuale che oscilla tra il 70% e l'80%. Il residuo viene accreditato a scadenza.
7. **Vero.**
8. **Vero.**
9. **Vero.**
10. **Falso.** L'anticipo di un fattura pari a 100 si materializza nell'addebito di 80 su un apposito conto anticipi e nell'accredito dello stesso importo sul conto corrente ordinario. A scadenza si avrà l'operazione inversa per il cosiddetto rientro.

Applicazione

Estratto conto anticipi su fatture

Data contabile	Valuta	Movimenti		Descrizione operazione	Saldo
		Dare	Avere		
01/04	31/03	85.000,00		Saldo primo trimestre	85.000,00
10/04	10/04	57.600,00		Anticipo 80% ft 8	142.600,00
30/04	30/04		106.250,00	Incasso ft 7	36.350,00
30/04	30/04	21.250,00		A pareggio ft 7	57.600,00
10/05	10/05	80.000,00		Anticipo 80% ft 9	137.600,00
15/05	15/05		72.000,00	Incasso ft 8	65.600,00
15/05	15/05	14.400,00		A pareggio ft 8	80.000,00
10/06	10/06	52.800,00		Anticipo 80% ft 12	132.800,00
10/06	10/06	33.600,00		Anticipo 80% ft 13	166.400,00
25/06	25/06		80.000,00	Giroconto per ft 15	86.400,00

Scalare del conto anticipi e calcolo delle competenze

Movimenti		Saldi		Valuta	Giorni	Numeri (dare)
Dare	Avere	Dare	Avere			
85.000,00		85.000,00		31/03	10	850.000
57.600,00		142.600,00		10/04	20	2.852.000
	106.250,00	36.350,00		30/04	-	-
21.250,00		57.600,00		30/04	10	576.000
80.000,00		137.600,00		10/05	5	688.000
	72.000,00	65.600,00		15/05	-	-
14.400,00		80.000,00		15/05	26	2.080.000
52.800,00		132.800,00		10/06	-	-
33.600,00		166.400,00		10/06	16	2.662.400
	80.000,00	86.400,00		25/06	5	432.000
						10.140.400

Interessi debitori = $\frac{10.140.000 \times 7,60}{36.500} = 2.111,34$ euro

Competenze addebitate con valuta 30/06 = $2.111,34 + 48,00 = 2.159,34$

Estratto conto corrente ordinario

Data contabile	Valuta	Movimenti		Descrizione operazione
		Dare	Avere	
10/04	10/04		57.600,00	Giroconto per anticipo ft 8
30/04	30/04		21.250,00	Giroconto a pareggio ft 7
10/05	10/05		80.000,00	Giroconto per anticipo ft 9
15/05	15/05		14.400,00	Giroconto a pareggio ft 8
10/06	10/06		52.800,00	Giroconto per anticipo ft 12
10/06	10/06		33.600,00	Giroconto per anticipo ft 13
25/06	25/06	80.000,00		Giroconto per insoluto ft 15
30/06	30/06	2.159,34		Competenze secondo trimestre